

Allegato "A" al n. 36403/18166 di repertorio

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE ALCESTE CORTELLONA ENTE DEL TERZO SETTORE"**

La Casa di Riposo "Alceste Cortellona" trae origine dalla donazione disposta dal Cav. Alceste Pietro Vittorio Cortellona di cui si fa menzione nel verbale del Consiglio Comunale di Mortara del 29 dicembre 1890. Con il Regio Decreto del 12 marzo 1891 il Comune di Mortara fu autorizzato ad accettare la donazione disposta dal Cav. Cortellona per la realizzazione di un istituto di accoglienza denominato "Ricovero di mendicità di Mortara di fondazione Alceste Cortellona".

Con i successivi atti pubblici rogati dal notaio Cappa in data 7 febbraio 1891 ed in data 21 marzo 1891 e con la scrittura privata del 21 marzo 1891, sempre a rogito del Notaio Cappa di Mortara, la donazione venne perfezionata consentendo così all'istituzione di conseguire, ai sensi e per gli effetti della Legge 11 luglio 1890 n.6972, il riconoscimento giuridico in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a mezzo del Regio Decreto 14 luglio 1891 con il quale venne attribuita all'ente la nuova denominazione di "Casa di Riposo Alceste Cortellona" di Mortara.

In conseguenza dell'abrogazione della legge 6972/1890 ed in ottemperanza alla legge regionale 13 febbraio 2003 la "Casa di Riposo Alceste Cortellona" si è trasformata in persona giuridica di diritto privato giusta deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/16168 del 30 gennaio 2004 assumendo la denominazione di "Fondazione Alceste Cortellona".

ART. 1

Denominazione- Sede

1. Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata **"Fondazione Alceste Cortellona Ente del Terzo Settore"** o per brevità **"Fondazione Cortellona ETS"**.
2. Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede in **Mortara**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 2

Scopi istituzionali e Attività

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, di cui al successivo comma 2. In particolare, la Fondazione si propone di realizzare attività di solidarietà sociale in favore di anziani ovvero di altri soggetti affetti da forme di disabilità fisiche o psichiche.
2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le attività di cui al D.Lgs 117/2017, art. 5, comma 1, lettere c) e b) come segue:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie.

3. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione esplica le proprie attività preferibilmente nei confronti dei cittadini di Mortara e dei comuni contermini.

4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

ART. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari redatti in data 31.12.2002 e 31.03.2003 per i beni mobili e dalla perizia redatta in data 30.09.2003 con asseverazione del Tribunale di Vigevano in data 07.10.2003 per i beni immobili, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.35 del 10.10.2003, e successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e, quando possibile, all'incremento del patrimonio anche attraverso operazioni di trasformazione di parti del patrimonio medesimo secondo operazioni di gestione ispirate ai principi del minor rischio prevedibile e del rendimento economico più sicuro.

ART. 4

Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali
- b) contributi privi di destinazione vincolata erogati da persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private,
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
- e) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo

termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ART. 5

Esercizio finanziario-Bilancio- Divieto di ripartizione

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro 31 maggio di ogni esercizio finanziario è necessario procedere all'approvazione del bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.
3. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Organo di Controllo.

ART. 7

Presidente- Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori; al pari degli altri componenti dell'organo di amministrazione durano in carica cinque esercizi a decorrere dall'insediamento dello stesso organo.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente.

ART. 8

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Direttore per la gestione della Fondazione;
 - d) curare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

g) resistere in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione e nominare procuratori ed avvocati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

h) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine agli indirizzi strategici ed agli obiettivi gestionali;

i) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza del medesimo organo amministrativo ritenuti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione informando il Consiglio tempestivamente.

3. Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 9

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Mortara; uno dei consiglieri dovrà essere nominato nel rispetto delle indicazioni della minoranza consiliare. Tale facoltà è limitata alla sola designazione e non comporta alcun vincolo di rappresentanza per i consiglieri nominati ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs 117/2017.

2. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi a decorrere dalla data di insediamento dell'organo fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del mandato.

4. La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante completo dei suoi componenti rinnovati ai sensi del primo comma del presente articolo.

5. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri e all'Organo di Controllo può essere attribuito, un compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lett. a) del D.lgs. 117/2017. Ai medesimi può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione.

6. Tanto il Presidente quanto i singoli Consiglieri possono essere riconfermati.

ART. 10

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente entro 15 giorni dal completamento delle nomine. In caso di inerzia del Presidente uscente provvederà il consigliere neoeletto più anziano.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo amministrativo secondo i termini indicati nel precedente articolo 9, comma 4.

3. Il Presidente almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di

Amministrazione in carica invita il Sindaco di Mortara a provvedere alla nomina dei consiglieri ai sensi del precedente art. 9 comma 1.

4. Qualora la nomina da parte del Sindaco di Mortara non pervenga entro la scadenza del mandato del Consiglio in carica con un margine di tolleranza di ulteriori 15 giorni, la nomina dei consiglieri verrà effettuata dal Consiglio stesso.

ART. 11

Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico, oltre che per cause naturali, per dimissioni o per decadenza pronunciata dallo stesso organo amministrativo a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle adunanze consiliari.

2. In caso di dimissioni, di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di uno dei consiglieri, il Presidente o chi ne fa le veci ne dà tempestiva comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; entro e non oltre 30 giorni, nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati al precedente art. 9. Qualora la nomina non pervenga nel termine indicato competerà al Consiglio in carica cooptare il sostituto. Il consigliere nominato in sostituzione di un altro consigliere resta comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

ART. 12

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini previsti dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 5; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, firmato dal Presidente e contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o audio conferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

4. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

5. Non possono essere trattati argomenti non esplicitamente indicati nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione, salvo quanto previsto nel successivo comma.
6. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati ad intervenire, anche su richiesta degli interessati, funzionari o responsabili di attività della Fondazione per relazionare su argomenti di rispettiva competenza.

ART. 13

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.
3. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dal Consiglio stesso.

ART. 14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, provvede a:
 - a. approvare il bilancio di esercizio della Fondazione;
 - b. approvare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
 - c. approvare i regolamenti della Fondazione e sue eventuali successive variazioni;
 - d. conferire l'incarico al Direttore su proposta del Presidente della Fondazione determinandone il disciplinare d'incarico ed i conseguenti emolumenti;
 - e. attribuire al Presidente il compito di resistere in giudizio in difesa degli interessi della Fondazione;
 - f. deliberare sull'accettazione di liberalità (donazioni, lasciti ed eredità), deliberare sugli acquisti e sulle vendite immobiliari sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe e postergazioni ipotecarie;
 - g. approvare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;
 - h. determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali della Fondazione;
 - i. determinare la dotazione organica della Fondazione sulla base delle proposte del Direttore ed in relazione agli indirizzi strategici e gestionali.
 - j. deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - k. nominare tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vicepresidente;
 - l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART. 15

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
8. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 12 in quanto compatibile.
10. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 16

Il Direttore Generale della Fondazione

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente
2. Il Direttore Generale, figura apicale, è incaricato attraverso un contratto di rapporto di convenzione libero professionale o collaboratore continuativo o dipendente dell'Ente ed è nominato per un periodo di norma non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabili, ed in ogni caso con scadenza dell'incarico non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui termina il mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
3. Il Direttore Generale dirige e governa il personale della fondazione ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione ed alla gestione della struttura operativa nelle sue

diverse articolazioni; attua le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità ai poteri e alle funzioni ad esso delegate. Il Direttore Generale assicura, altresì, la verbalizzazione delle adunanze.

ART. 17

Norme sull'estinzione

1. Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione e provvede alla nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore.

ART. 18

Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, le norme previste dall'ordinamento vigente in materia di persone giuridiche di diritto privato e di servizi alla persona.

F.to: Monica De Paoli